

Sent. N. 107/19
del 5/2/19



Tribunale di Padova
Cancelleria Lavoro e Previdenza

N. R.G. Lav. 679 / 218

Verbale udienza del 05.02.2019

Davanti al Giudice del lavoro sottoscritto nella causa di 1° grado con ricorso depositato in data 03.03.2018 06.03.2018

da

con

Avv.

contro

con Avv. A. Tochetto

Oggetto Impugnazione licenziamento disciplinare

Sono comparsi

Per parte ricorrente, la parte elettiva e i procuratori Avv. i e Avv.

Per parte resistente sono presenti il legale rappresentante della

_____ e l'avv. A. Tochetto parte ricor-

pante, letto la memoria difensiva e visto la documentazione prodotta da controparte, trattandosi di deduzioni

e produzioni delle quali la ricorrente non poteva presumere assunti e produzioni, chiede di poter formulare

deduzioni, contestazioni nonché produzioni documentali e formulazione di istanza istruttorie a prole contraria (colletta e incolpetta), idonei a contestare le asserzioni e documenti di controparte che risultano non veritieri e, tanto, al fine di fornire al giudice la verità dei fatti. Data la complessità delle deduzioni, pertanto, chiede la concessione di un termine per il deposito di una memoria istruttorie e di contestazione delle asserzioni, eccezioni e istanze e produzioni. Si chiede di poter produrre NN. 5 documenti ed 1 video, che oggi si esibiscono, e controparte degli asserzioni doc. NN. 3, i cop. di pag. da 2 a 8 (memoria avversa), deduzioni di pag. 7 (memoria avversa), le deduzioni di pag. 10 (memoria avversa), deduzioni di pag. 12 (memoria avversa). In denegata ipotesi, chiede di poter dedurre in prosieguo di verbale.

La procura di parte resistente si oppone alla richiesta di termine per il deposito di memoria istruttorie, in quanto i fatti oggetto della difesa di parte resistente sono stati accertati su fatti nati a controparte ed ampiamente illustrati a pag. 4-5-6 del ricorso introduttivo quanto ai capi 1° da 2 a 8 memoria di parte resistente; quanto al fatto oggetto di p. 7 memoria di contestazione della resistente la difesa della resistente esalta esplicitamente a pag. 8-9 del ricorso introduttivo; infine quanto a pag. 12 la memoria di contestazione della resistente, la

diffusa in una copia a quanto
contenuto nel ricorso in esecutivo p. 9-10.

Si ribadisce l'opposizione alle
produzioni di documenti nuovi
a sides che avrebbero dato la
conferma e la loro attuazione
a fatti introdotti dalla ricorrente,
come stati prodotti unitamente
al ricorso introduttivo.

In seguito ipotesi in cui venga
autorizzata una riunione istrut-
toria integrativa si chiede un termine
per eventuale replica.

18.01.2019 Le parti potranno produrre documenti
avanti le parti potranno produrre documenti
del dibattimento e delle ragioni in fatto e diritto
delle decisioni.

18.01.2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 679 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2018,
promossa:

da:

(Avv. ...)

Dr. ...

contro:

(Avv. A. Tosetto),

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha impugnato il licenziamento intimato dalla
in data 4.9.17 "a causa degli avvenimenti accaduti

L'ente convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato in data 3.9.15, con
mansioni di ...; in precedenza tra le parti erano
intercorsi rapporti di lavoro a termine.

La lettera di licenziamento non fa riferimento ad alcuna precedente
contestazione disciplinare.

Dalla memoria di costituzione si apprende che i fatti per i quali è intervenuto
il licenziamento sarebbero quelli risultanti dalla lettera di contestazione datata
27.7.17.


una indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del ffr; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

compensa per metà le spese di causa, ponendo l'altra metà a carico della [redacted] e liquidandola in € 1900,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva;

Costi deciso in Padova, il 5.02.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Fenucci

Depositato in Cancelleria
Padova, 5/2/19
Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Fenucci